

9965/05
7904/05

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO
IV sezione civile

[REDACTED]

In persona della dott.ssa Lucia Formica,
ha pronunciato la seguente

[Signature]

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa da:

[REDACTED], [REDACTED] T [REDACTED], elettivamente domiciliati in
Milano, piazzetta Guastalla n. 10, presso lo studio dell'avv. Fiorella Rossetto, che li
rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORI

contro

T [REDACTED] *nota a CIVITA (ES) 22/8/37*, elettivamente domiciliata in Milano, viale Stelvio 44, presso lo
studio dell'avv. Raffaele Notari, che la rappresenta e difende per procura a margine
della comparsa di costituzione e risposta;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE e AGENZIA DEL
DEMANIO;

CONVENUTI CONTUMACI

CONCLUSIONI precisate all'udienza del 17.03.2005 come da fogli allegati;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato, I [REDACTED] C [REDACTED] e C [REDACTED]
convenivano in giudizio la sig.ra F [REDACTED] e, premesso di essere proprietari, per
successione del sig. [REDACTED], di due terreni contigui siti in Limbiate, via Trieste e
contraddistinti al catasto di tale Comune ai mappali n. 47 e 48 del foglio n. 38,
esponevano di aver verificato nel 1999 che una porzione di tale terreno, sul confine con il
fondo della sig.ra I [REDACTED] era stato occupato senza titolo da quest'ultima.
Essi chiedevano pertanto che, previo accertamento della proprietà a loro favore, la
convenuta fosse condannata a restituire il bene occupato.

La convenuta, costituitasi, eccepiva preliminarmente che comproprietaria con la sig.ra
C [REDACTED] del terreno censito al mappale 38 era la sig.ra C [REDACTED]
deceduta.

[Signature]

Nel merito, non negava di avere di propria iniziativa occupato la porzione di terreno rivendicata dagli attori, ma sosteneva di averlo fatto nel 1965 e di aver continuato da allora a possedere il bene come fosse proprio, provvedendo alla recinzione, alla manutenzione ed alla coltivazione, con esclusione di chiunque altro.

La stessa chiedeva pertanto la reiezione della domanda degli attori e in via riconvenzionale dichiararsi l'intervenuto acquisto per usucapione a suo favore.

Appurato che la sig.ra [redacted] comproprietaria della porzione del terreno per cui è causa, e che, in mancanza di eredi legittimi, alla stessa era succeduto lo Stato, la convenuta, debitamente autorizzata, estendeva il contraddittorio al Ministero delle Finanze affinché la sentenza facesse stato anche nei suoi confronti in ordine alla pronuncia di usucapione.

Il terzo chiamato restava contumace.

Fallito il tentativo di conciliazione, la causa comportava l'escussione di testi.

Precisate le conclusioni, previo deposito e scambio delle memorie ex art. 190 c.p.c., la causa giunge a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli attori hanno assolto l'onere probatorio a loro carico, avendo provato di essere proprietari del terreno per cui è causa, rispettivamente i fratelli Piatti del mappale n. 47 e la sig.ra [redacted] pro quota del mappale 48, come risulta dai documenti prodotti, ossia il titolo di provenienza del loro dante causa (doc. n. 1), dagli atti relativi alla successione (docc. nn. 2, 3).

Del resto, la titolarità in capo agli attori della proprietà dei terreni non è mai stata posta in dubbio dalla convenuta.

Quest'ultima per contro ha a sua volta sostenuto di aver posseduto la porzione di terreno in contestazione, usandola e curandola come ne fosse stata proprietaria, per oltre vent'anni, avendola di sua iniziativa occupata a metà degli anni 60.

L'onere probatorio è, dunque, passato alla convenuta con riferimento alla domanda riconvenzionale di usucapione e doveva essere assolto in modo particolarmente rigoroso, risolvendosi nell'espropriazione degli attori.

All'esito delle prove testimoniali assunte, però, la prova piena del fondamento di quella domanda non si ritiene raggiunta.

Va premesso, che ciascuna parte ha cercato di mettere in luce elementi di inattendibilità dei testi avversari: secondo gli attori quelli della convenuta sarebbero propensi a sostenere le ragioni della stessa per amicizia ([redacted], [redacted], S. [redacted] C. [redacted] o perchè coinvolti in vicende analoghe ([redacted]), mentre per la convenuta la versione dei testi citati dagli attori sarebbe volta a compiacere gli attori, ed in particolare don F. [redacted], (E. [redacted] e E. [redacted] oppure per dettata da non meglio motivata avversione nei confronti della convenuta.

Ritiene questo giudice che il criterio per valutare l'attendibilità ed utilità delle testimonianze, ed individuare la versione da privilegiare, è piuttosto la relazione dei testi con il terreno tale da metterli in grado di avere conoscenza diretta ed immediata circa le specifiche caratteristiche e condizioni del terreno.

Sotto questo profilo, tra tutti i testi quelli maggiormente rispondenti sono i sig.ri Beffa, rispettivamente figlio e moglie nonché coadiuvanti del defunto sig. Primo Beffa comodatario del terreno costituito dai mappali 47, 48, 49 e 50 fino al 1991.

In particolare, il sig. U. [redacted] premesso che aiutava il padre nella coltivazione del terreno formato dai mappali da 47 a 50 (che ha riconosciuto nella planimetria prodotta dagli attori, doc. n. 6), ha dichiarato che tale terreno veniva coltivato in tutta la sua interezza fino al confine con le abitazioni di via Plinio e Ovidio (tra cui quella della convenuta) compresa la zona colorata in rosa nella citata planimetria prodotta dagli attori (corrispondente alla porzione in contestazione). Il teste ha precisato che il terreno era coltivato fino all'angolo con la via Plinio e che il suo confine dalla parte dei fondi abitati era rettilineo. Tali particolari confermano che l'estensione del terreno coltivata dal teste e dal padre includeva la porzione oggi in contestazione, diversamente essi non avrebbero potuto raggiungere un angolo della via Plinio; infatti, attualmente solo l'area occupata dalla convenuta confina con tale via, mentre la parte rimasta nella detenzione degli attori si arresta ben prima dell'angolo, come ben si può constatare dalla planimetria prodotta quale doc. n. 6 att. Inoltre, sempre dalla planimetria citata si desume che l'andamento rettilineo del confine riferito dal teste è incompatibile con l'attuale stato dei luoghi, perché, se l'area fosse stata già occupata prima del 1991, i coltivatori avrebbero dovuto aggirarla per coltivare la restante parte, avvertendo un andamento spezzato del confine.

Anche la teste Bruna De Luchi, moglie del comodatario, ha confermato che l'intero terreno costituito da più mappali era coltivato dal marito, compresa la porzione oggi occupata dalla convenuta.

La deposizione dei sig.ri Beffa appare del tutto convincente, da un lato, perché gli stessi, avendo coadiuvato il comodatario per anni nella coltivazione (specie il figlio), hanno una conoscenza diretta e incisiva dello stato dei luoghi, dall'altra, poiché il rapporto di comodato è cessato nel 1991, oltre tutto per iniziativa degli attori (v. lettere doc. n. 7 att. e deposizione teste [redacted] sicché è arduo ravvisare nei testi, eredi del comodatario, un motivo per assecondare costoro.

La sig.ra [redacted] vicina della convenuta, ha a sua volta confermato che la porzione in questione è stata occupata e recintata dalla sig.ra Tarantino nel 1992, mentre precedentemente era coltivata dai sig.ri [redacted]

Per contro, i testi indicati dalla convenuta hanno tutti riferito di aver visto la stessa utilizzare ad orto un appezzamento di terreno retrostante la casa da molti anni (i testi hanno precisato di conoscere la sig.ra Tarantino chi dal 1965 chi da fine degli anni '70), ma sono stati decisamente meno precisi nel descrivere la posizione e le caratteristiche del terreno, lasciando incertezza circa la coincidenza tra la porzione indicata dai testi e quella per cui è causa.

Come si è anticipato, nel contrasto tra le testimonianze assunte, in particolare sul periodo in cui ebbe inizio l'occupazione, ritiene questo giudice che meriti maggiore credibilità la versione fornita dai sig.ri [redacted] stante la loro stretta conoscenza dei luoghi, per anni praticati al seguito del comodatario che li coltivava.

In conclusione, merita accoglimento la domanda di parte attrice e va respinta quella della convenuta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, in contraddittorio, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:


condanna la convenuta a rilasciare immediatamente a disposizione degli attori, proprietari, la porzione della stessa del terreno censito al Catasto del Comune di Limbiate, foglio n. 38 mappali nn. 47 e 48, dalla stessa occupata senza titolo;

condanna inoltre la convenuta alla rifusione a favore degli attori delle spese di lite, che liquida in complessivi € 8.090,03, di cui € 520,46 per spese, € 2.214,82 per diritti, € 5.355,75 per onorari, oltre IVA e CPA sugli importi imponibili.
respinge la domanda riconvenzionale;

Così deciso in Milano il


~~15 luglio 2005~~

25 luglio 2005



The signature is written in black ink and is highly stylized, appearing to read 'Lucia Formica'. It is positioned above the printed name of the judge.

Il Giudice
dott. Lucia Formica



The stamp is rectangular and contains the following text: 'TRIBUNALE CIVILE DI MILANO' at the top, 'CANTIERE 01' at the bottom, and 'Francesco D'Amico' in the center. The stamp is partially obscured by a handwritten signature.